


2° ORIGINALE**Provincia
di Milano**Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche**Autorizzazione Dirigenziale**

Autorizzazione n.226/2010 del 06/09/2010

Prot. n.157510/2010 del 25/08/2010

Raccolta Generale n.9350/2010 del 06/09/2010

Fasc.9.11 / 2010 / 9

Oggetto:

**Enki S.r.l. con sede legale in Milano - Via Correggio n. 19.
Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una
discarica da ubicarsi nel Comune di Cerro Maggiore (MI) - Località
Regosella nonché autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni
di smaltimento (D1) di rifiuti inerti. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e
art. 10 del D.Lgs. n. 36/03**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
ad interim**

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE; n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione della direttiva n. 1999/31/CE - discariche di rifiuti);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);

Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamate le DD.G.R.:

- 30 settembre 2003 n. 7/14393 avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla prima applicazione del D.Lgs., 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del D.M. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Richiamate le Disposizioni Dirigenziali di seguito indicate:

- n. 138/2008 del 23.04.2008 - Racc. Gen. n. 7328/2008 del 23.04.2008 avente per oggetto: "*Ditta Esperia S.r.l con sede legale in Comune di Parabiago (MI) - Via De Amicis n. 24. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una discarica da ubicarsi nel Comune di Cerro Maggiore (MI) - Località Regosella nonché autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali inerti. Art. 208 del D.Lgs. 152/06*";
- n. 437/2008 del 26.11.2008 - Racc. Gen. n. 21623/2008 del 26.11.2008 avente per oggetto: "*Voltura a favore della società Enki S.r.l. con sede legale in Comune di Pozzolo Formigaro (AL) - Cascina Notaria - della Disposizione Dirigenziale n. 138/2008 del 23.04.2008 - Racc. Gen. n. 7328/2008 del 23.04.2008 rilasciata a favore della società Esperia S.r.l.*";

Preso atto del fatto che:

- con nota pervenuta il 2.12.2008 con prot. gen. n. 276263 l'impresa ENKI S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto al punto 2 della suddetta Disposizione Dirigenziale n. 138/208 del 23.04.2008 e s.m.i.;
- con nota pervenuta il 15.12.2008 con prot. gen. n. 287888 la società Esperia ha comunicato, quale proprietaria dell'area sui cui sorge la discarica, "*di aver rinvenuto rifiuti di varia natura sia nelle aree destinate all'allestimento della discarica, sia nel sito in cui è previsto il ripristino ambientale*";
- con nota pervenuta il 24.12.2008 con prot. gen. n. 295776 la società ENKI S.r.l. ha comunicato che "*con riferimento alla comunicazione riguardante l'avvio della attività di preparazione del sito in loc. Regosella per l'allestimento di una discarica per rifiuti inerti...ogni intervento è stato sospeso a partire dal 6 dicembre 2008 a seguito del rinvenimento rifiuti*";

Atteso che l'impresa ENKI S.r.l., con sede legale in Milano - Via Correggio n. 19, ha presentato, successivamente alla scadenza dell'autorizzazione, istanza datata 25.11.2009, corredata di documentazione e di progetto, pervenuta presso gli uffici amministrativi provinciali il 15.01.2010 con prot. gen. n. 9020, volta ad ottenere una nuova approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Cerro Maggiore (MI) - Via Regosella, nonchè l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.. Trattasi di discarica di rifiuti inerti.";

Dato atto che, a seguito dell'istanza summenzionata, l'Amministrazione provinciale con note prot. gen. n. 23492 del 2.02.2010 e prot. gen. n. 24776 del 3.02.2010 ha convocato Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 per il giorno 23.02.2010;

Vista la nota del 3.02.2010, pervenuta il 12.02.2010 con prot. gen. n. 32960 con cui ASL, richiamando il parere già espresso nel procedimento relativo alla precedente autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 138/2008 del 23.04.2008, "per gli aspetti di igiene e sanità pubblica", ha ritenuto "assentibile l'intervento in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Le acque reflue di origine antropica provenienti dal servizio igienico dell'attività siano smaltite a mezzo di pozzo perdente, avente i requisiti tecnico-costruttivi di cui al vigente RLI e posto all'esterno delle fasce di rispetto di eventuali pozzi di emungimento di acque potabili di Cerro Maggiore o di altro Comune, non essendo consentito l'accumulo in pozzo nero/contenitore stagno (Delibera CITAI 4.02.1977);

- dovrà essere garantito, per i dipendenti, l'uso di spogliatoio, vano wc e vano doccia adeguatamente disimpegnati dall'ufficio adiacente, avente i regolamentari requisiti di altezza (min. 2,40 m.), superfici e aerilluminazione nel rispetto del contenuto del vigente RLI; l'ufficio dovrà avere altezza minima m. 2,70 e $RAI \geq 1/8$ nonchè dovrà essere adeguatamente dimensionato; dovranno essere adottati idonei accorgimenti per impedire la risalita di umidità dal suolo; dovranno essere garantite in ogni periodo dell'anno i regolamentari parametri termo igrometrici (temperatura, umidità, velocità dell'aria) a mezzo di impianti rispondenti alle norme di buona tecnica e di sicurezza vigenti;

- dovrà essere garantito costantemente l'approvvigionamento idrico potabile; inoltre l'utilizzo dell'acqua emunta dal piezometro n. 2 anche a scopo sanitario (fermo restando l'acquisizione delle relative autorizzazioni) non potrà essere impiegata per l'igiene personale qualora priva dei requisiti di potabilità, poichè il lavabo e doccia dovranno disporre di acqua calda e fredda sanitaria potabile;

- la raccolta/smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere conforme al contenuto del R.R. 4 del 23.03.2006;

- al fine di evitare il sollevamento/dispersione di polveri al passaggio degli automezzi in prossimità delle abitazioni esistenti lungo il percorso di accesso alla cava si ritiene opportuno sia valutata la possibilità di procedere all'asfaltatura della strada di accesso alla cava in terra battuta e comunque dovrà essere assicurata l'adozione di misure efficaci allo scopo, fermo restando l'utilizzo di veicoli coperti e chiusi per il trasporto dei rifiuti in questione;

- dovranno essere previste adeguate opere di mitigazione del rumore prodotto (ad es. con barriera a verde con essenze non allergeniche) la cui efficacia dovrà essere valutata post - operam;

- con riferimento alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora per la mitigazione dell'impianto e successivo recupero ambientale/rinaturalizzazione si sconsiglia quelle i cui pollini sono noti per possedere caratteristiche allergeniche o moderatamente allergeniche...;
...dovranno essere comunque rispettate le normative in materia di igiene dei luoghi di lavoro e di sicurezza dei lavoratori;"

Rilevato che, come risulta dal verbale agli atti, nel corso della Conferenza di Servizi del 23.02.2010 sono stati espressi i pareri di seguito riportati:

- Provincia di Milano: viene data lettura della nota ASL del 3.02.2010 (prot. ASL n. 10017 del 3.02.2010) con la quale "...si ritiene assentibile l'intervento in oggetto..." che si allega al presente verbale. Si chiede alla ditta di presentare i documenti aggiornati relativi alla possibilità di accedere all'area e al titolo di disponibilità dell'area";

- Comune di Cerro Maggiore: si allega copia della D.G.C. n. 20 del 18.02.2010 con la quale si esprime "...parere favorevole...". Chiede inoltre che l'autorizzazione sia limitata nella durata a 24 mesi dall'attestazione di corrispondenza";

- ARPA: si ribadisce quanto già precedentemente espresso in occasione della precedente autorizzazione poi rilasciata con disposizione dirigenziale n. 138/2008 del 23.04.2008, ricordando che unitamente al crono programma del piano di posa degli strati di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica, devono essere descritte la tipologia e le modalità di esecuzione delle prove di verifica agli adempimenti del d. lgs. n. 36/2003. Si ricorda inoltre che per garantire la possibilità di effettuare verifiche in contraddittorio la ditta dovrà comunicare con congruo anticipo la realizzazione delle campagne analitiche;

- ENKI S.r.l.: la società comunica che una volta ottenuta l'autorizzazione acquisirà il terreno dalla ditta Esperia e nel contempo presenterà un piano di asportazione dei rifiuti presenti all'amministrazione Comunale;

Precisato che la Conferenza, come si evince dal verbale agli atti, si è così conclusa: "La conferenza si conclude con l'espressione dei pareri favorevoli degli Enti. Si sospende il procedimento fino all'acquisizione della documentazione richiesta. Una volta pervenute le integrazioni si provvederà al rilascio della autorizzazione senza convocare ulteriore conferenza.

I presenti concordano che tutte le attività di realizzazione ed esercizio della discarica devono essere coordinate con le operazioni di rimozione dei rifiuti presenti, del ripristino ambientale e degli ulteriori interventi che si rendessero necessari.";

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2010, acquisita in sede di conferenza, che si unisce al presente provvedimento quale Allegato B;

Viste le note pervenute il 1.07.2010 con prot. gen. n. 129000, il 18.08.2010 con prot. gen. n. 156061 ed il 26.08.2010 con prot. gen. n. 157996 con cui la società Enki S.r.l. ha presentato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi e ulteriori precisazioni in merito al progetto;

Vista la nota pervenuta il 21.07.2010 con prot. gen. n. 141386 con il Comune di Cerro Maggiore ha comunicato alla Provincia di Milano, per conoscenza, di aver ricevuto da parte della società ENKI S.r.l. il "Piano di asportazione di rifiuti abbandonati" ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06, rinvenuti nell'area in questione, chiedendo nel contempo ad ARPA territorialmente competente un parere;

Vista la nota acquisita in data 3.08.2010 con prot. gen. n. 149626 con cui la società Enki S.r.l. ha fatto pervenire agli uffici provinciali il suddetto piano di rimozione dei rifiuti;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPA con nota dell'11/08/2010 prot.n. 154296;

Ritenuto di dover subordinare l'avvio dei lavori di realizzazione della discarica alla completa esecuzione da parte della società Enki S.r.l. del piano di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06, in particolare alla dichiarazione del Comune di Cerro Maggiore, autorità competente ai sensi del medesimo articolo, circa l'avvenuta ultimazione di quanto previsto nel suddetto piano;

Preso atto di quanto determinato nel precedente provvedimento di autorizzazione (Disposizione Dirigenziale n. 138/2008 del 23.04.2008 e s.m.i.) in merito alla realizzazione del progetto di bonifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 511 del 19.03.2008 del Comune di Cerro Maggiore;

Ritenuto, quindi, di dover subordinare l'avvio delle operazioni di ripristino ambientale del sito, a chiusura della discarica, all'acquisizione da parte della società Esperia S.r.l. del provvedimento di certificazione di completamento degli interventi di bonifica dell'area 5 B rilasciato dalla Provincia di Milano ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/06;

Vista la relazione tecnica provinciale redatta in data 01/09/2010, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Coordinamento Rifiuti, Bonifiche e Osservatorio Virginio Pedrazzi, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato A e nelle *relative planimetrie* ad esso allegate, che si uniscono a formare parte integrante al presente provvedimento;

Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della discarica nel Comune di Cerro Maggiore (MI), Località Regosella, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta il 15.01.2010 con prot. gen. n. 9020 dall'impresa Enki S.r.l. con sede legale in Milano - Via Coreggio n. 19, sulla base della summenzionata documentazione inviata dall'impresa medesima, delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 23.02.2010 e sulla base della relazione tecnica provinciale del 01/09/2010 che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A e della Delibera di Giunta del Comune di Cerro Maggiore che si unisce quale Allegato B;

Precisato che l'area oggetto dell'autorizzazione interessa una superficie pari a 11.800 mq e che il relativo piano di gestione approvato prevede che il riempimento della discarica, avente una capacità totale autorizzata di 86.800 mc, sia da effettuarsi in un unico settore in un periodo di 2 anni;

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 in € 354.800,00 l'ammontare totale delle due garanzie finanziarie che la società Enki S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano come di seguito indicato:

- per le operazioni di smaltimento in discarica di 86.800 mc di rifiuti inerti l'ammontare è di € 260.400,00 (garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura);

- per le operazioni di smaltimento in discarica su di una superficie di 11.800 mq l'ammontare è di € 94.400,00 (garanzia per la gestione post operativa successiva alla chiusura della discarica);

Ritenuto di determinare l'importo in € 971,72 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

AUTORIZZA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati e sulla base della relazione tecnica provinciale del 01/09/2010, unita a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A:

a) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.Lgs. 36/03, la società Enki S.r.l. con sede legale in Milano - Via Correggio n. 19 alla realizzazione della discarica di rifiuti inerti nel Comune di Cerro Maggiore (MI), Località Regosella, nonché all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D1) dei rifiuti inerti, così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta il 15.10.2010 con prot. gen. n. 9020;

b) ai sensi dell'art. 10 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/03 i piani di gestione operativa, di gestione post operativa, di ripristino ambientale, di sorveglianza e controllo agli atti, presentati dalla società Enki S.r.l.,

alle condizioni e prescrizioni indicate in premessa, nella Disposizione Dirigenziale 138/2008 del 23.04.2008 e relativi allegati, nell'Allegato A alla presente e alle prescrizioni di seguito indicate:

1. l'inizio dei lavori di realizzazione della discarica è subordinato alla completa esecuzione del Piano di rimozione dei rifiuti rinvenuti nell'area in questione, redatto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06; la società Enki S.r.l. pertanto, nel dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dei lavori, dovrà contestualmente produrre una dichiarazione del Comune di Cerro Maggiore, quale autorità competente ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06, circa la completa realizzazione di quanto previsto nel suddetto piano;

2. l'autorizzazione all'esercizio della discarica ha durata pari a due anni decorrenti dalla data di rilascio all'impresa Enki S.r.l. dell'attestazione di corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato da parte della Provincia di Milano di cui al successivo punto 6;

3. la discarica deve essere realizzata conformemente al progetto autorizzato e prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento l'impresa Enki S.r.l. deve trasmettere alla Provincia, al Comune di Cerro Maggiore ed ad ARPA territorialmente competenti la comunicazione di ultimazione dei lavori;

4. l'impresa Enki S.r.l., contestualmente alla comunicazione di fine lavori, deve presentare la richiesta di attestazione di corrispondenza, di nulla osta all'esercizio ed entrambe le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa ed alla gestione post - operativa, come sopra specificata;

5. successivamente alla suddetta comunicazione, come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 36/03, la Provincia di Milano verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio della autorizzazione medesima; l'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

6. ai sensi dell'art. 9 c. 3 del D.Lgs. 36/03, l'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio; tale esito sarà dichiarato dalla Provincia nell'attestazione di corrispondenza e nulla osta all'esercizio delle operazioni di smaltimento;

7. una volta ottenuta da parte della Provincia di Milano l'attestazione di corrispondenza con il nulla osta, contestualmente all'accettazione delle garanzie finanziarie, l'impresa potrà procedere all'esercizio delle operazioni autorizzate;

8. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

10. in fase di esercizio le varianti saranno autorizzate ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06;

11. l'esecuzione del piano di ripristino ambientale del sito - a chiusura della discarica - potrà essere avviato solo previa acquisizione da parte della società Esperia S.r.l. del provvedimento di certificazione rilasciato dalla Provincia di Milano ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/06 che attesti il completamento degli interventi di bonifica dell'area "Ex Cava Borromeo" in conformità al progetto di bonifica autorizzato dal Comune di Cerro Maggiore con Determina n. 511 del 19.03.2008 ;

12. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

13. l'ammontare totale delle due garanzie finanziarie che la società Esperia S.r.l. deve prestare in forza della D.G.R. n. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in € 354.800,00 come di seguito indicato:

- per le operazioni di smaltimento in discarica di 86.800 mc di rifiuti inerti l'ammontare è di € 260.400,00 (garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura);

- per le operazioni di smaltimento in discarica su di una superficie di 11.800 mq l'ammontare è di € 94.400,00 (garanzia per la gestione post operativa successiva alla chiusura della discarica);

14. le due garanzie finanziarie dovranno essere prestate contemporaneamente, contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di nulla-osta all'esercizio di cui al punto 4;

15. ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/03 la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Provincia ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l), del medesimo decreto e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura; l'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione; anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

16. in base all'art. 14 c.3 lett. a) del D.Lgs. n. 36/03 la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa, come sopra specificata, sarà trattenuta per tutto il tempo necessario alle operazioni di attivazione e gestione, comprese le procedure di chiusura ed avrà validità per almeno due anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12 comma 3 del medesimo decreto;

17. in base all'art. 14 comma 3 del D.lgs. n. 36/03 la garanzia finanziaria relativa alla gestione post operativa sarà trattenuta per tutto il tempo necessario alle operazioni di attivazione e gestione, comprese le attività di chiusura, di ripristino ambientale nonché di sorveglianza e controllo e avrà validità per almeno **dieci anni** dalla data di comunicazione di chiusura di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/03;

18. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di € 971,72 per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

19. l'efficacia della presente autorizzazione con riferimento alla realizzazione dell'impianto decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 18;

20. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

21. il presente provvedimento va notificato-comunicato all'impresa in oggetto presso la sede operativa e comunicato agli Enti competenti;

22. la presente disposizione è da inserire nell'apposito registro delle disposizioni dirigenziali, copia è da trasmettere all'archivio per esposizione all'Albo.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 6 settembre 2010



ENKY SRL Cerro Maggiore (Allegato 2010)

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Quitadamo

*Il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche
(interim)*

Avv. Patrizia Trapani

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa M. Elisa Mariani

Data: 1/9/2010

ALLEGATO A

Ditta: ENKI SRL.

Insediamiento discarica per rifiuti inerti: località Regosella, Cerro Maggiore (MI)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

- 1.1 L'area interessata dalla discarica avente una superficie complessiva di 19.350 mq, risulta ubicata nel territorio comunale di Cerro Maggiore, in località Regosella, ed è individuata dai seguenti mappali: 7 parte, 11, 14, 16, 344 parte, 348, 352, 357, 359, 391 parte, 409, del Foglio 16 nel N.C.E.U. del Comune stesso;
- 1.2 La suddetta area ha la seguente destinazione urbanistica: "Zona F, ambito unitario di tutela paesistico-ambientale delle aree libere agricole e forestali del territorio comunale"; il mappale 385 parte (70% circa) è destinato a sede stradale; parte dei mappali 7, 11, 14, 16, 344, 348, 352, 357, 359, 391, 409, sono interessati da area di rispetto stradale;
- 1.3 La discarica interesserà i mappali 352, 14, 348, 11, 391 parte, 344 parte, del Foglio 16;
- 1.4 E' previsto il ripristino ambientale anche delle aree adiacenti la discarica, individuate dai mappali 359, 409, 357, 16, 7 parte, 344 parte, 391 parte, 348 parte, del Foglio 16; tale ripristino verrà effettuato con terreni conformi a quanto previsto dall'art. 186 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- 1.5 La discarica è rappresentata nella Tavola 7 "Accesso, area servizi e raccolta acque, revisione Agosto 2010", datata 26/8/2010.
- 1.6 Dal punto di vista dimensionale la discarica per rifiuti inerti sarà caratterizzata dai seguenti parametri:
- **Settori: unico;**
 - **Superficie area: 11.800 mq;**
 - **Volume cavità: 86.800 mc;**
 - **Tempo di riempimento: 2 anni;**
 - **Tempo ripristino ambientale: 1 anno;**
- 1.7 La capacità della discarica espressa in termini di volume utile di rifiuti è di 86.800 mc; si prevede di conferire presso la discarica un quantitativo di rifiuti pari a 540 ton/360 mc/giorno.
- 1.8 Il direttore tecnico responsabile della discarica di rifiuti inerti è il Dr. Martini Rino.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Come prescritto dall'art. 9, comma 2, del D.L.vo 36/2003 l'autorità competente per territorio (Provincia e/o ARPA) dovrà verificare che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima prima che la

ditta avvii l' esercizio delle operazioni di smaltimento. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio;

2.2 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.M.3/8/2005, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti elencati nella tabella 1 del D.M. 3/8/2005:

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	ATTIVITA'
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro**	Solo se privi di leganti organici	D1
150107	Imballaggi in vetro		D1
170101	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170102	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170103	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170202	Vetro		D1
170504	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati	D1
191205	Vetro		D1
200102	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente	D1
200202	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba	D1

(*) rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 170904. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

2.3 Sono ammessi anche i seguenti rifiuti provenienti da siti contaminati:

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	ATTIVITA'
170504	Terre e rocce provenienti da siti contaminati	Tal quale: rispetto della Tab. 1 – colonna B- dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs 152/2006 Eluato: rispetto della Tab. 2 del D.M. 3/8/2005	D1

2.4 Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche e/o organiche, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa;

2.5 Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;

2.6 E' altresì vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che:

- contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi;
- contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 5 al Titolo V – Parte IV del D.L.vo 152/06 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
- contengono PCB come definiti dal D.L.vo 209/99 in concentrazione superiore a 1 mg/kg;
- contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del D.M. 13/03/03 in concentrazioni superiori a 0,0001 mg/kg.;
- contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 5 al Titolo V – Parte IV del D.L.vo 152/06 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

2.7 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.8 Sia rispettato quanto previsto dal D.L.vo 13/01/2003 nr. 36 e dal D.M. 3/8/2005 e s.m.i.;

2.9 E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi, soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso;

2.10 L'accumulo dei rifiuti dovrà essere attuato in modo da assicurare un'eccellente compattazione tale da conferire al terreno ripristinato una resistenza meccanica identica a quella originaria, onde evitare successivi rischi di frane;

2.11 Dovrà essere posto in essere dal gestore dell'impianto ogni idoneo accorgimento teso ad evitare scarichi abusivi di qualsiasi natura, approntando inoltre idonea recinzione su tutto il perimetro dell'impianto con altezza pari ad almeno cm 180;

2.12 La ditta dovrà localizzare e quotare i piezometri utilizzando i capisaldi della rete GPS della Provincia di Milano ed a portare un punto quotato nell'area per tutti i controlli del caso;

- 2.13 L'impianto di smaltimento dovrà essere dotato di una centralina per la rilevazione dei dati meteo climatici; la tipologia delle misure meteo climatiche è quella indicata dalla tabella 2, Allegato 2 del D.L.vo 36/2003; l'installazione della centralina dovrà essere effettuata solo nel caso in cui non sia esistente una analoga in un raggio significativo;
- 2.14 La ditta, durante la fase di gestione della discarica, dovrà effettuare trimestralmente il monitoraggio delle acque sotterranee interessate dall'impianto; i parametri da verificare sono quelli riportati in Tabella 1, Allegato 2 del D.L.vo 36/2003;
- 2.15 Il substrato della base e dei lati della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
- Conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-7}$ m/sec;
 - Spessore ≥ 1 metro;
- 2.16 La copertura superficiale finale della discarica deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:
- a) strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 metro che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
 - b) strato drenante con spessore $\geq 0,5$ metri in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti c) e d);
 - c) strato minerale superiore compattato di spessore $\geq 0,5$ metri e di bassa conducibilità idraulica;
 - d) strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante;
- 2.17 Il recupero ambientale del settore dovrà essere completato entro 12 mesi dal riempimento e dovrà essere eseguito in modo tale da assicurare il deflusso delle acque meteoriche predisponendo una rete di drenaggio mediante canalette di raccolta che convogliano in opportuna vasca di decantazione;
- 2.18 Per quanto concerne la gestione post operativa della discarica, fissata in anni dieci a partire dalla data di completamento del ripristino ambientale, la ditta dovrà attenersi a quanto segue:
- a) effettuare nei piezometri presenti prelievi ed analisi delle acque di falda con cadenza almeno semestrale;
 - b) dovrà essere prevista una manutenzione delle aree recuperate evitando fenomeni di compromissione degli strati di materiali posti a copertura dei rifiuti inerti (crescita di piante infestanti, deperimento e crescita incontrollata delle essenze posizionate).
- 2.19 Il gestore della discarica deve presentare, almeno una volta all'anno, alla Provincia di Milano una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati, relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
- 2.20 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti;

PRESCRIZIONI ARPA

- 2.21 La Ditta deve presentare agli Enti di controllo, il crono programma relativo al piano di posa degli strati di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica, con la descrizione della tipologia e delle modalità di esecuzione delle prove di verifica agli adempimenti del D.Lgs 36/2003;
- 2.22 Per garantire la possibilità di effettuare verifiche in contraddittorio, la Ditta deve comunicare con un congruo anticipo la realizzazione delle campagne analitiche.

3. Piani

- 3.1 Vengono approvati il Piano di gestione operativa, il Piano di gestione post operativa, il Piano di sorveglianza e controllo e il Piano di ripristino ambientale, datati Novembre 2009, e s.m.i., presentati dalla Ditta.
-



IL RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO RIFIUTI
BONIFICHE E OSSERVATORIO
Virginio Pedrazzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedrazzi".

Pratica trattata da: Dr. Rocco Caravelli

**Comune di Cerro Maggiore
Provincia di Milano**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE**

Copia

N° 20 del 18-02-2010

OGGETTO: Realizzazione ed esercizio impianto di smaltimento mediante rimozione di rifiuti pericolosi e riempimento con inerti in località Regusella - parere per conferenza di servizi e approvazione atto unilaterale d'obbligo con la Soc. ENKI s.r.l.

L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 19:00, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza/Assenza
LAZZATI ANTONIO	Sindaco	P
ROSSETTI TERESINA	Vicesindaco	P
MANTELLINA CALOGERO	Assessore	P
GIZZI ANGELO	Assessore	P
D'ANNA GIUSEPPE	Assessore	P
CROCI ENRICO GIANNI	Assessore	P
LANDONI PIERA MERCEDES	Assessore	A
DEL GRANDE VALENTINO	Assessore	A

PRESENTI: 6

ASSENTI: 2

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE GALLOTTA GIOVANNA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO LAZZATI ANTONIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Realizzazione ed esercizio impianto di smaltimento mediante rimozione di rifiuti pericolosi e riempimento con inerti in località Regusella - parere per conferenza di servizi e approvazione atto unilaterale d'obbligo con la Soc. ENKI s.r.l.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 08/05/2007, prot. n. 8676, il legale rappresentante della Società Esperia s.r.l., con sede in Via De Amicis, n. 24 - Parabiago (Mi), ha presentato alla Provincia di Milano e a questo Comune (atti prot. 8676 del 8/05/07) una istanza tesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di smaltimento mediante scarica di rifiuti speciali inerti in località Regusella, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152;
- a seguito della predetta istanza, la Provincia di Milano ha convocato la Conferenza di servizio e che a riguardo la Giunta Comunale con atto n. 5 del 09/01/2008, ha espresso parere favorevole, in ordine alla realizzazione di un impianto di smaltimento mediante scarica di rifiuti speciali inerti in località Regusella, della Società Esperia s.r.l., approvando altresì uno schema di convenzione per la realizzazione di un tratto di viabilità intercomunale di collegamento tra la s.s. 33 e la s.s. 527 in località Regusella (area cava ex Borromeo) da stipulare tra l'Amministrazione Comunale e la Società Esperia s.r.l., in adempimento agli accordi che l'Amministrazione Comunale ha avviato per addivenire all'approvazione di un protocollo d'intesa con i Comuni di Parabiago, Origgio, Uboldo e Rescaldina per la realizzazione di un tratto di viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, in attuazione all'art. 6 dell'ADP del 14/06/1999;
- la Provincia di Milano, con disposizione dirigenziale n. 138/2008 del 23/04/2008 Prot. 91129/2008, ha approvato e autorizzato il progetto di realizzazione di una discarica da ubicarsi in Comune di Cerro Maggiore, località Regusella, nonché autorizzato l'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali inerti - Soc. Esperia s.r.l.;
- la suddetta autorizzazione era condizionata alla durata pari a diciotto mesi decorrenti dalla data di approvazione e che pertanto la scadenza veniva il 23/10/2009;
- in data 3/12/2008, la Provincia di Milano con atto protocollo 278236, ha trasmesso la Disposizione Dirigenziale n. 437/2008 del 26/11/2008, avente oggetto : voltura a favore della Soc. ENKI s.r.l., con sede legale in Comune di Bozzolo Formigaro (AL) della disposizione dirigenziale n. n. 138/2008 del 23/04/2008 rilasciata a favore della Soc. Esperia s.r.l.;
- in data 16/12/2008 in atti prot. 20982, la Soc. Enki s.r.l. ha comunicato che aveva dato avvio ai lavori di realizzazione della discarica in data 27/11/2008 e, che a seguito di rinvenimento di rifiuti, gli stessi sono stati sospesi a partire dal giorno 6/12/08 ;
- in data 4/3/2009 in atti prot. 3532 la soc. Enki ha presentato il piano di caratterizzazione, ai sensi del art. 239 del D.lgs 152/2006;
- in data 2/4/2009 è stata convocata una conferenza dei servizi relativa al piano sopra richiamato, e la stessa ha ritenuto di non valutare il suddetto piano in attesa di un incontro tecnico con la Provincia di Milano circa la fattibilità della richiesta avanzata dalla Soc. Enki, di mettere in sicurezza in loco i rifiuti rinvenuti, attraverso la costituzione di una discarica a norma di legge;
- in data 13/5/09 la Provincia di Milano ha convocato un tavolo tecnico per valutare la suddetta proposta presentata dalla Soc. Enki , chiedendo alla stessa di eseguire le attività di indagine e successivamente effettuare sui rifiuti la caratterizzazione ai fini dello smaltimento, mentre per i terreni contaminati l'applicazione della procedura relativa alle bonifiche;



- in data 25/06/2009, in atti prot. 10171, la soc. Enki trasmette la relazione: "risultati di indagine piano di caratterizzazione analisi rischio progetto di sicurezza";
- in data 24/9/09 in atti prot. 15904, l'Arpa, a seguito dei risultati delle indagini eseguite, dal punto di vista procedurale, ritiene che l'area non si configura come sito da bonificare bensì come un'area interessata da un deposito abusivo di rifiuti (art. 192); escludendo pertanto la procedura relativa alle bonifiche di cui all'art. 242 e s.s. , per attivare un intervento di rimozione dei rifiuti, seguito da una verifica finale della qualità del terreno sottostante;
- in data 26/11/2009, in atti prot. 19753, la Soc. Enki , ha presentato alla Provincia di Milano, all'ARPA, all'Asl e a questo Comune (atti prot. 19753 del 26/11/2009) una richiesta di autorizzazione per nuovi impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 comma, 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, e s.m.i. – discarica per rifiuti inerti in località Regusella in Comune di Cerro Maggiore;
- la Provincia di Milano con nota in data 1/2/2010, ha convocato la conferenza dei servizi per il giorno 15/2/2010, e successivamente con nota in data 3/2/2010 ha rimandato la predetta conferenza per il giorno 23/02/2010;

Dato atto che occorre partecipare alla suddetta conferenza esprimendo un parere in ordine alla richiesta presentata dalla Soc. EnKi, così come previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Dato atto altresì che nel frattempo i Comuni Cerro Maggiore, Parabiago, Origgio e Uboldo in data 19/10/09 hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione della viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, in attuazione all'art. 6 dell'ADP del 14/06/1999, e richiesto il finanziamento Regionale, denominato "linea di intervento 3.1.2.2. -POR competitività 2007/2013 - Asse 3- adottando a riguardo la variante urbanistica ed approvando il progetto ai sensi della normativa vigente sui contratti;

Considerato che:

- con il decadere della disposizione dirigenziale della Provincia di Milano n. 138/2008, del 23/04/2008 Prot. 91129/2008, per la decorrenza dei termini fissati nella stessa, la convenzione approvata con atto della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2008, non ha mai avuto seguito ed è da considerarsi decaduta,
- la Soc. Enki ha presentato l'atto unilaterale d'obbligo (Allegato A) nel quale si impegna a:
 - 1) Acquistare, dalla Società Esperia, con sede in Busto Arsizio – Piazza Volontari della Libertà n° 8, i terreni, liberi da ipoteche, vincoli e gravami, di cui è proprietario in Comune di Cerro Maggiore, e precisamente : mapp. 6 parte, mapp. 7 parte, mapp.16 parte, mapp. 264 parte, mapp. 344 parte, mapp. 346 parte, mapp.348 parte, mapp. 352 parte, mapp.357 parte, mapp. 359 parte, mapp. 391 parte, mapp.409 parte, del foglio 16, così come individuati nel progetto preliminare di viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, approvato dal Comune di Cerro Maggiore con atto G.C. n° 177 del 15/10/2009, e quindi a cedere gratuitamente gli stessi, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Cerro Maggiore , perché vengano utilizzati per la realizzazione della suddetta viabilità intercomunale;
 - 2) versare la somma di € 150.000,00 al Comune di Cerro Maggiore, entro 30 giorni dalla data di inizio del conferimento dei rifiuti nella discarica in località Regusella di Cerro Maggiore, in unica soluzione, quale contributo per la realizzazione di interventi pubblici di viabilità;
 - 3) realizzare il monitoraggio dell'area interessata dalla discarica con telecamere funzionanti 24 ore su 24 con registrazioni e permanenza dei dati di almeno 15 giorni continuativi, che se richieste, dovranno essere messe a disposizione del Comune;

- 4) sostenere i costi di eventuali campioni e relative analisi, che a campione il Comune di Cerro Maggiore potrà fare eseguire direttamente;
 - 5) consentire al personale indicato dall'Amministrazione Comunale ad accedere all'impianto durante l'orario di lavoro e, a chiamata, nei giorni festivi e nelle ore notturne;
- Gli impegni di cui sopra sono subordinati all'ottenimento dell'Autorizzazione della Provincia di Milano per la realizzazione e la gestione dell'impianto di scarica;

Ritenuto importante per l'Amministrazione Comunale risolvere la situazione dei rifiuti presenti nell'area della ex cava Borromeo e, conseguentemente, ripristinare la suddetta area, reperire risorse economiche che favoriscano l'intervento di viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, anche in considerazione degli obiettivi condivisi dalle Amministrazioni Comunali di Cerro Maggiore, Parabiago, Origgio, Uboldo, nonché in adempimento a quanto stabilito il Collegio di Vigilanza dell'ADP in data 27/10/09;

Visto ed esaminato l'atto unilaterale d'obbligo (Allegato A), sottoscritto dal legale rappresentante della Soc. Enki s.r.l., e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto soddisfa le esigenze dell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 17010 del 21.09.2007, relativo al conferimento della Dirigenza dell'Area Tecnica all' arch. Rossella De Zotti;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di esprimere, per le considerazioni di cui sopra, parere favorevole, nell'ambito del procedimento autorizzatorio di competenza della Provincia di Milano, in ordine alla realizzazione di un impianto di smaltimento mediante scarica di rifiuti speciali inerti in località Regusella, della Società Enki s.r.l.;
3. di approvare, l'allegato schema di atto unilaterale d'obbligo (Allegato A) sottoscritto dal legale rappresentante della Soc. Enki s.r.l., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Milano, competente a rilasciare il provvedimento autorizzatorio per l'intervento descritto in premessa;
5. di demandare gli atti conseguenti al Dirigente Area Tecnica.

Stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti connessi;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 ° comma - D.lgs 18/08/2000 n. 267.




COMUNE DI CERRO MAGGIORE

Provincia di Milano

Via San Carlo, 17 - Tel. (0331) 423611- Fax (0331) 423750
C.A.P. 20023

Proposta di deliberazione
da sottoporre alla **Giunta Comunale**

Oggetto : Realizzazione ed esercizio impianto di smaltimento mediante rimozione di rifiuti pericolosi e riempimento con inerti in località Regusella - parere per conferenza di servizi e approvazione atto unilaterale d'obbligo con la Soc. ENKI s.r.l.



Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 18-02-2010


La Dirigente Area Tecnica
Arch. Rossella De Zotti

SCHEMA DI

COMUNE DI CERRO MAGGIORE Prot. n. 19753
26 NOV. 2009
Cat. Classe Fasc.

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA IN LOCALITA' REGUSELLA ED ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ART. 208 DEL D.LGS 152/06.

Il sottoscritto: **VINCENZO CHIMISSO** nato a Campomarino il 13/05/1948 e Residente e fiscalmente domiciliato in Bresso (MI) IN Via Filippo Turati, n. 4 Codice Fiscale CHMVCN48E13B550T domiciliato per la carica in Milano, Via Correggio, 19, in qualità di legale rappresentante della Soc. ENKI s.r.l., con sede legale in Milano Via Correggio n. 19 Iscritta al n. 02545140168 del Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale 02545140168, in virtù dei poteri derivanti gli dai patti sociali, quale soggetto proponente ed attuatore dell'intervento indicato in oggetto;



PREMESSO

- a) che, con domanda presentata alla Provincia di Milano e in copia a questo Comune in data 26/11/2009, prot. 19753, la soc ENKI s.r.l., quale soggetto proponente e attuatore dell'intervento di realizzazione di discarica in località Regusella di Cerro Maggiore ed esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento rifiuti art. 208 D.Lgs 152/06, ha richiesto alla Provincia di Milano, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione a realizzare l'impianto e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento;
- b) che la Provincia di Milano con lettera datata 01/02/2010 protocollo 23492, ha convocato il Comune di Cerro Maggiore alla conferenza dei servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs n. 152/06;
- c) che nella ex cava Borromeo sita in località Regusella di Cerro Maggiore, sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura nel Dicembre 2008;
- d) che l'Amministrazione Comunale deve esprimere il parere di competenza, alla Provincia di Milano, in ordine alla procedura per la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, in località Regusella di Cerro Maggiore, presentato dalla Soc. ENKI s.r.l.;
- e) che ENKI s.r.l. è a conoscenza dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di realizzare un tratto di viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, e che una parte della suddetta viabilità interessa il sedime di aree adiacenti a quelle in cui si intende realizzare l'impianto di smaltimento rifiuti;
- f) che la Soc. ENKI s.r.l. condivide gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in quanto contribuiscono indirettamente a valorizzare le aree su cui sta operando cospicui investimenti;
- g) che il traffico indotto dai mezzi che accederanno alla realizzanda discarica potrebbe comportare un peggioramento delle condizioni viabilistiche generali e che è interesse della Soc. ENKI s.r.l. contribuire al risanamento delle stesse;
- h) è intenzione della Soc. ENKI s.r.l. collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di perseguire i predetti obiettivi e per tanto intende obbligarsi nei confronti della medesima, acquistando dalla Società Esperia, con sede in Busto Arsizio - Piazza Volontari della Libertà n° 8, i terreni, liberi da ipoteche, vincoli e gravami, di cui è proprietario. In Comune di Cerro Maggiore, e precisamente: mapp. 6 parte, mapp. 7 parte, mapp.16 parte, mapp. 264 parte, mapp. 344 parte, mapp. 346 parte, mapp.348 parte, mapp. 352 parte, mapp.357 parte, mapp.

359 parte, mapp. 391 parte, mapp. 409 parte, del foglio 16, così come individuati nel progetto preliminare di viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, approvato dal Comune di Cerro Maggiore con atto G.C. n° 177 del 15/10/2009, e quindi a cedere gratuitamente gli stessi, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Cerro Maggiore, perché vengano utilizzati per la realizzazione della suddetta viabilità intercomunale;

- i) versare la somma di € 150.000,00 al Comune di Cerro Maggiore, entro 30 giorni dalla data di inizio del conferimento dei rifiuti nella discarica in località Regusella di Cerro Maggiore, in unica soluzione, quale contributo per la realizzazione di interventi pubblici di viabilità;
- j) a realizzare il monitoraggio dell'area interessata dalla discarica con telecamere funzionanti 24 ore su 24, con registrazioni e permanenza dei dati di almeno 18 giorni continuativi, che dovranno essere messe a disposizione del Comune di Cerro Maggiore;
- k) a sostenere i costi derivanti dai prelievi ed analisi di campioni rifiuti, conferiti in discarica commissionati a campione dal Comune di Cerro Maggiore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Unilaterale d'Obbligo;

Il Sig. Chimisso Vincenzo in qualità di Presidente della Società ENKI s.r.l., con il presente atto si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale a:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Unilaterale d'Obbligo;
- 2) Acquistare, dalla Società Esperia, con sede in Busto Arsizio – Piazza Volontari della Libertà n° 8, i terreni, liberi da ipoteche, vincoli e gravami, di cui è proprietario in Comune di Cerro Maggiore, e precisamente : mapp. 6 parte, mapp. 7 parte, mapp. 16 parte, mapp. 264 parte, mapp. 344 parte, mapp. 346 parte, mapp. 348 parte, mapp. 352 parte, mapp. 357 parte, mapp. 359 parte, mapp. 391 parte, mapp. 409 parte, del foglio 16, così come individuati nel progetto preliminare di viabilità intercomunale di collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 527, approvato dal Comune di Cerro Maggiore con atto G.C. n° 177 del 15/10/2009, e quindi a cedere gratuitamente gli stessi, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Cerro Maggiore, perché vengano utilizzati per la realizzazione della suddetta viabilità intercomunale;
- 3) versare la somma di € 150.000,00 al Comune di Cerro Maggiore, entro 30 giorni dalla data di inizio del conferimento dei rifiuti nella discarica in località Regusella di Cerro Maggiore, in unica soluzione, quale contributo per la realizzazione di interventi pubblici di viabilità;
- 4) realizzare il monitoraggio dell'area interessata dalla discarica con telecamere funzionanti 24 ore su 24 con registrazioni e permanenza dei dati di almeno 15 giorni continuativi, che se richieste, dovranno essere messe a disposizione del Comune;
- 5) sostenere i costi di eventuali campioni e relative analisi, che a campione il Comune di Cerro Maggiore potrà fare eseguire direttamente;

6) consentire al personale indicato dall'Amministrazione Comunale ad accedere all'impianto durante l'orario di lavoro e, a chiamata, nei giorni festivi e nelle ore notturne;


Gli impegni di cui sopra sono subordinati all'ottenimento dell'Autorizzazione della Provincia di Milano per la realizzazione e la gestione dell'impianto di discarica;

Il presente atto unilaterale d'obbligo verrà registrato e trascritto ai sensi della legge ed a spese del Sig. Chimisso Vincenzo in premessa identificato, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico del sig. Chimisso Vincenzo, Presidente della Società Enki Srl che se le assumono.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chimisso Vincenzo
ENKI SRL



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to LAZZATI ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GALLOTTA GIOVANNA



Si certifica che questa delibera verrà affissa in copia all'albo comunale il giorno 25-02-2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, addì 22-02-2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GALLOTTA GIOVANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

22-02-2010



per
IL SEGRETARIO GENERALE
GALLOTTA GIOVANNA

La presente deliberazione è trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione (Art. 125 D. Lgs. 267/2000)

ed è comunicata, nella stessa data, al Prefetto (Art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data 18-02-2010

Cerro Maggiore, 22-02-2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GALLOTTA GIOVANNA

RELAZIONE DI AVVENUTO RITIRO:

L'anno 2010... il giorno 22... del mese di SETTEMBRE... alle ore 10.10... nella sede provinciale di Corso di Porta Vittoria n. 27, il sottoscritto GIANFRANCO PESSINA... in qualità di delegato società ENI Srl... da atto di aver ritirato il presente atto con consegna a mani da M. EUSA KAMANI



Il dipendente provinciale

U. Elve

Il ricevente

Pessina Gianfranco

ENKI S.r.l.

C.na Notaria - Pozzolo F.ro (AL)

MOD. 13.04

Rev.00

Tavola:

7

Progetto:
Project:

Impianto di smaltimento di
discarica per rifiuti inerti ai sensi D.Lgs. 36/2006
e D.Lgs. 152/2006

Data:

26/08/2010

Scala:

VARIE

Titolo:
Title:

ACCESSO, AREA SERVIZI E
RACCOLTA ACQUE
REVISIONE AGOSTO 2010

Progetto n°:

Cliente:
Customer:

Enki Srl

Archivio:

R
e
v
i
s
i
o

n.	DATA Date	REDAZIONE Prepared	VERIFICA Check	APPROVAZIONE Approved	DESCRIZIONE REVISIONE Description of revision
0	26/8/2010				emissione
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Timbro e firma:

Schiavon Giuliana



ENKI S.r.l.
C.na Notaria - Pozzolo F.ro (AL)